

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 29 dicembre 2020

Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani. (21A00439)
(GU n.24 del 30-1-2021)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, recante «Nuovi interventi in campo ambientale»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e successive modificazioni, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto l'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Visto l'art. 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», che ha incrementato la dotazione finanziaria del fondo di cui di cui all'art. 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai fini del finanziamento, tra l'altro, «di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei siti per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'art. 244 del medesimo decreto legislativo, nonché, in ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati»;

Visto l'art. 53, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha apportato modifiche al citato art. 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Considerato che il citato art. 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede altresì che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di trasferimento alle autorità competenti delle risorse loro destinate per l'attuazione degli interventi oggetto di finanziamento;

Visto il decreto 18 settembre 2001, n. 468, e successive modificazioni, recante il «Programma nazionale di bonifica e

ripristino ambientale dei siti inquinati»;

Visto il decreto 1° marzo 2019, n. 46, recante il «Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'art. 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 17 dicembre 2020;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il presente decreto disciplina i criteri e le modalità di trasferimento ai soggetti beneficiari delle risorse per l'attuazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto per «sito orfano» si intende:

a) il sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato o si è concluso il procedimento di cui all'art. 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, per il quale il responsabile dell'inquinamento non è individuabile o non provvede agli adempimenti previsti dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, ovvero agli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 1° marzo 2019, n. 46, e non provvede il proprietario del sito né altro soggetto interessato;

b) sito rispetto al quale i soggetti di cui agli articoli 242 e 245 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi.

Art. 3

Esclusioni dall'ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) alle procedure e agli interventi di cui all'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in corso di esecuzione o per i quali sono già individuate e destinate altre fonti di finanziamento;

b) alle attività di rimozione dei rifiuti, salvo il caso in cui i rifiuti costituiscono fonti di contaminazione delle matrici ambientali circostanti;

c) agli interventi relativi alle strutture edilizie e impiantistiche, ad eccezione degli interventi necessari per consentire la bonifica delle matrici ambientali;

d) agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato;

e) agli interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso.

Art. 4

Criteri di assegnazione delle risorse

1. La ripartizione delle risorse tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e' operata attribuendo il 50% dello stanziamento complessivo, pari a euro 105.589.294,00, alle regioni del centro-nord ed il 50% alle regioni del Mezzogiorno. A ciascun ente sono assegnate le quote individuate per il centro-nord e per il Mezzogiorno applicando i criteri di cui al coefficiente di riparto utilizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per la ripartizione del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020.

2. Le quote spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma in attuazione dei criteri di riparto di cui al comma 1, sono individuate nella tabella di cui all'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto. Ciascuna regione e provincia autonoma provvede, secondo i propri criteri e coerentemente con le previsioni e pianificazioni rispettivamente gia' adottate in materia di bonifiche, all'individuazione dei siti orfani per i quali gli interventi oggetto del presente decreto risultano prioritari in riferimento al rischio ambientale e sanitario connesso.

3. Le risorse di cui alla tabella contenuta nell'allegato sono trasferite ai soggetti beneficiari solo dopo l'individuazione del sito orfano/dei siti orfani, dell'area oggetto di contaminazione e della tipologia di intervento da eseguire. I predetti elementi devono essere comunicati da ciascuna regione e provincia autonoma al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e formare oggetto di uno o piu' accordi, nell'ambito dei quali sono specificamente individuate le risorse da trasferire in relazione a ciascun intervento nonche' le modalita' di attuazione degli stessi, i soggetti pubblici che agiscono ex officio, le modalita' di erogazione delle risorse e di rendicontazione delle spese.

4. Le risorse, destinate alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, analisi di rischio, bonifica e messa in sicurezza permanente, sono comprensive degli oneri relativi alle spese tecniche ed amministrative per la progettazione, l'avvio, la conduzione ed il collaudo degli interventi.

Art. 5

Fonti di finanziamento

1. Il presente Programma e' finanziato con le risorse disponibili, a legislazione vigente, sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'art. 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo complessivo di euro 105.589.294,00, per gli anni dal 2019 al 2024.

Art. 6

Monitoraggio e controllo degli interventi

1. Le regioni e le province autonome sono responsabili del controllo e del monitoraggio sulla realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al presente provvedimento. I soggetti attuatori, se diversi dalle regioni, annualmente, predispongono e trasmettono alla regione o provincia autonoma territorialmente competente una relazione sullo stato dei lavori che ne evidenzia lo stato di avanzamento in relazione alle somme erogate, a tal fine utilizzando gli strumenti di reportistica messi a disposizione dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

2. La relazione di cui al comma 1 e' trasmessa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a seguito della stipula di apposito accordo, anche ai fini dell'attivazione delle procedure di revoca dei finanziamenti di cui all'art. 7 nei confronti dei soggetti beneficiari.

3. I controlli sulle attività e sugli interventi oggetto del presente decreto sono effettuati ai sensi dell'art. 248 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Si procede, in ogni caso, alla ripetizione delle spese sostenute nei confronti del responsabile della contaminazione, anche se successivamente individuato, a cura del beneficiario delle risorse. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Negli accordi di cui all'art. 4 è riportato, ove previsto per l'intervento ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il relativo Codice unico di progetto (CUP), il soggetto o i soggetti attuatori, le risorse, l'importo del finanziamento e i criteri e le modalità di realizzazione. Tali interventi sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Art. 7

Revoca dei finanziamenti

1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente programma sono revocati nelle ipotesi di inadempienza da parte del soggetto beneficiario e/o attuatore.

2. In caso di attivazione da parte dei soggetti obbligati/interessati il finanziamento concesso è rimodulato a favore di altri interventi nella medesima regione o Provincia autonoma di Trento e Bolzano.

3. Nell'ambito degli accordi di cui al precedente art. 6, sono disciplinate le modalità di revoca dei finanziamenti di cui al presente Programma.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2020

Il Ministro: Costa

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 240

Allegato -
Ripartizione risorse

+-----+-----+	+-----+-----+
Totale Italia	euro 105.589.294,00
+-----+-----+	+-----+-----+
Emilia Romagna	euro 5.047.168,25
+-----+-----+	+-----+-----+
Friuli-Venezia Giulia	euro 1.795.018,00
+-----+-----+	+-----+-----+
Lazio	euro 8.125.096,17
+-----+-----+	+-----+-----+
Liguria	euro 2.317.685,00
+-----+-----+	+-----+-----+
Lombardia	euro 9.613.905,22
+-----+-----+	+-----+-----+
Marche	euro 2.734.762,71
+-----+-----+	+-----+-----+
P.A. Bolzano	euro 1.219.556,35
+-----+-----+	+-----+-----+
P.A. Trento	euro 818.317,03
+-----+-----+	+-----+-----+
Piemonte	euro 6.815.788,93

+	-----	+	-----	+
	Toscana		euro 5.812.690,63	
+	-----	+	-----	+
	Umbria		euro 2.206.816,24	
+	-----	+	-----	+
	Valle d'Aosta		euro 459.313,43	
+	-----	+	-----	+
	Veneto		euro 5.828.529,03	
+	-----	+	-----	+
	Abruzzo		euro 2.534.143,06	
+	-----	+	-----	+
	Molise		euro 1.272.350,99	
+	-----	+	-----	+
	Campania		euro 12.623.200,10	
+	-----	+	-----	+
	Puglia		euro 9.408.006,10	
+	-----	+	-----	+
	Basilicata		euro 2.312.405,54	
+	-----	+	-----	+
	Calabria		euro 5.443.128,11	
+	-----	+	-----	+
	Sicilia		euro 13.557.665,35	
+	-----	+	-----	+
	Sardegna		euro 5.643.747,76	
+	-----	+	-----	+